



Università degli Studi di Napoli «Parthenope»

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Corso di Laurea in Economia Aziendale

CONTABILITÀ E BILANCIO

Prof.ssa Francesca Francioli

e-mail: francesca.francioli@uniparthenope.it

Nona parte

Svalutazione (art. 2426 comma 3, parte prima)

"L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo deve essere iscritta a tale minor valore. Questo valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata" .

Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere svalutato quando il costo

valore contabile (costo storico – fondo ammortamento) > valore durevole

ossia quando il valore contabile non è più giustificato dal valore recuperabile del bene.

In ottemperanza al principio della prudenza, non è possibile iscrivere le attività ad un valore contabile superiore rispetto a quello **recuperabile**.


Il valore durevole di un'immobilizzazione materiale e immateriale subisce una riduzione in presenza di fenomeni duraturi riguardanti:

- a) un imprevedibile logorio del bene;
- b) un imprevedibile deperimento del bene;
- c) protratto mancato sfruttamento del bene

In realtà, i fenomeni a) e b) possono essere rilevati dall'impresa mediante una modifica del piano di ammortamento, mentre l'ipotesi c) può essere affrontata solo tramite una svalutazione.

Svalutazione(2)(art. 2426 comma 3, parte prima)

In pratica:



Quindi, se VALORE CONTABILE > W c'è svalutazione durevole.

| | DARE | AVERE | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Svalutazione immobilizzazioni | x | | B10 in CE |
| Fondo svalutazione immobilizzazioni | | x | B4 in SP altri fondi |

Se VALORE CONTABILE* \leq W si può mantenere il valore del costo

Svalutazione(3)

(art. 2426 comma 3, parte prima)

In ipotesi di rilevazione di una svalutazione durevole, è necessario aggiornare il piano di ammortamento del bene svalutato.

Negli anni successivi occorre verificare che i motivi che hanno prodotto la svalutazione continuino a persistere.

Il codice, infatti, prevede che la svalutazione non può essere mantenuta nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Pertanto, occorre rilevare un **ripristino di valore**, nella misura massima della svalutazione precedentemente effettuata.

Il costo di iscrizione rappresenta, infatti, un limite massimo oltre il quale il valore dell'immobilizzazione non può essere contabilizzato.

Il ripristino di valore non può mai sostanzarsi in una rivalutazione (rilevabile solo in presenza di deroghe per casi eccezionali e di leggi speciali).

Con il ripristino di valore si iscrive il valore che l'immobilizzazione avrebbe avuto, qualora la svalutazione non fosse mai stata effettuata (costo storico al netto degli ammortamenti previsti nel piano originario).

Esempio 1

Un macchinario dal costo storico di 200.000 ammortizzabile in ragione del 10% annuo, al termine del terzo anno di vita presenta un valore recuperabile di 120.000 e deve quindi essere svalutato per 80.000. La svalutazione fa inoltre ridurre il valore ammortizzabile.

| | DARE | AVERE |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Svalutazione macchinario | 80.000 | |
| Fondo svalutazione macchinario | | 80.000 |

Il valore netto contabile del bene diventa 60.000 → 200.000 - svalutazione di 80.000 – 3 anni di ammortamenti al 10% 60.000

A parità di vita utile a partire dal quarto anno l'ammortamento sarà calcolato su 60.000 (valore residuo)

Esempio 2

Bisogna svalutare l'immobilizzazione il cui valore alla chiusura del bilancio è durevolmente inferiore al costo.
Un terreno acquistato per 2.000 a scopo edilizio è svalutato di 1.200 a seguito di modifica del piano regolatore.

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Svalutazione immobilizzazioni | 1.200 | Fondo svalutazione terreni | 1.200 |
| | | | |

*Cambia la giunta comunale e cambia il piano regolatore.
Si ripristina il valore del terreno.*

| | | | |
|----------------------------|-------|--|-------|
| Fondo svalutazione terreni | 1.200 | Plusvalenze di ripristino immobilizzazioni | 1.200 |
| | | | |

Esempio 3a (registrazioni di assestamento al 31/12/2016)

Si proceda alla rilevazione dell'ammortamento di un macchinario per la produzione di chiodi acquistato nel 2014 per 600 e già ammortizzato per 240. Il macchinario presenta un evidente stato di usura e la vita utile residua è stimata in 2 anni.

$$(600-240)/2=180$$

Metodo indiretto

| | | | | |
|------|--------------------|-----|----------------------|------|
| VE - | | | | VE + |
| | Ammort. macchinari | 180 | F.do amm. macchinari | 180 |
| | | | | |
| VF + | | | | VF - |

Esempio 3b

Il macchinario per la produzione dei chiodi è caratterizzato da un valore di recupero di 160. Si effettuino le relative rilevazioni.



| VE - | | | VE + |
|----------------------|----|---------------------------|------|
| Svalutaz. macchinari | 20 | F.do svalutaz. macchinari | 20 |
| | | | |
| VF + | | | VF - |

Esempio 4a

Si proceda alla rilevazione dell'ammortamento di un macchinario funzionale alla produzione di telai, acquistato per 1.000 ed avente un valore netto contabile di 500, tenendo conto che la vita utile complessiva è di 10 anni.

$$1.000/10=100$$

| | | | |
|--------------------|-----|----------------------|------|
| VE - | | | VE + |
| Ammort. macchinari | 100 | F.do amm. macchinari | 100 |
| VF + | | | VF - |

Punto 4b


Il macchinario ha ridotto la propria produttività a causa di un guasto ad una parte, non sostituibile poiché il produttore è fallito. In relazione a ciò si stima che il valore recuperabile sia di 300. Si proceda alle relative rilevazioni.



| | | | |
|----------------------|-----|---------------------------|------|
| VE - | | | VE + |
| Svalutaz. macchinari | 100 | F.do svalutaz. macchinari | 100 |
| VF + | | | VF - |

Immobilizzazioni immateriali (art. 2426)

* La disciplina contabile dettata dal legislatore è analoga a quella prevista per le immobilizzazioni materiali (art. 2426 punti 1, 2 e 3) a cui si rinvia.



BENI IMMATERIALI di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati

- di durata definita*:
1. brevetto industriale
 2. diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 3. concessioni
 4. licenze
 5. marchi
 6. diritti simili

ONERI PLURIENNALI

- di durata indefinita
1. costi di impianto
 2. costi di ampliamento
 3. costi di sviluppo
 4. avviamento

AVVIAMENTO

Immobilizzazioni immateriali (art. 2426)

Valgono le regole osservate per le imm.ni materiali

→ PARTICOLARITÀ CIVILISTICHE (D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139)

a) COSTI DI SVILUPPO (N.B: non più quelli di ricerca)

b) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (NB: Non più capitalizzabili i COSTI DI PUBBLICITA')

- Iscrizione col consenso del collegio sindacale
- Ammortamento al massimo in cinque anni per b)
- Ammortamento su vita utile per a). 5 anni se indeterminabile
- Utili non distribuibili fino al termine dell'ammortamento (distribuibili se esistono riserve disponibili che coprono parte non ancora ammortizzata)
- continua verifica dell'utilità futura

Oneri pluriennali (art. 2426 comma 5)

Costi di impianto ⇒ oneri sostenuti nella fase pre-operativa (spese notarili di costituzione, costi per studi di settore preparatori, per ricerche di mercato, studio e predisposizione dell'organizzazione, ecc.).

Costi di ampliamento ⇒ oneri sostenuti per l'accrescimento, la ristrutturazione o la riorganizzazione della capacità operativa esistente (costi per l'avvio di una nuova rete commerciale, di un nuovo stabilimento produttivo, oneri per la ristrutturazione dell'attività aziendale, ecc.).

~~**Costi di ricerca di base** ⇒ oneri sostenuti per l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica per l'impresa.~~

~~**Costi di ricerca applicata** ⇒ oneri sostenuti per studi, esperimenti, indagini e ricerche finalizzati alla realizzazione di uno specifico prodotto o processo produttivo.~~

Costi di sviluppo ⇒ oneri sostenuti per l'applicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca.

~~**Costi di pubblicità** ⇒ oneri sostenuti per la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti aziendali (funzionali al "lancio" di un nuovo prodotto).~~

Oneri pluriennali(2) (art. 2426 comma 5)

*"i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere **iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale**. I costi di impianto e ampliamento devono essere **ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni**. **Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati**".*

I costi pluriennali **possono** essere iscritti (vi è una facoltà e non un obbligo) nell'attivo dello stato patrimoniale se si verificano due condizioni:

1) utilità pluriennale: i costi sostenuti devono produrre benefici economici durevoli per l'impresa (da dimostrare con un piano economico della società da cui si dimostri che **costi capitalizzati < ricavi futuri**)

2) consenso dell'organo di controllo { collegio sindacale per le società non quotate
società di revisione per le società quotate (D.Lgs. 58/1998)



Oneri pluriennali(3) (art. 2426 comma 5)

AMMORTAMENTO

- Se tali costi sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, devono essere ammortizzati.
- L'ammortamento deve essere effettuato sistematicamente, in ogni esercizio, secondo un piano di ammortamento appositamente predisposto in base alla residua possibilità di utilizzazione.
- Il legislatore, per timore che vengano effettuati periodi di ammortamento eccessivamente lunghi, ne limita la durata in un periodo massimo di cinque anni.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

- Ispirandosi al principio della prudenza, il legislatore stabilisce che fino a quando i costi in esame non sono completamente ammortizzati possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato esposto nello SP

Una RISERVA è DISPONIBILE quando *non esiste una specifica e chiara destinazione economica stabilita dalla legge, dallo statuto o dall'assemblea dei soci.*

RISERVE

NON DISPONIBILI (es. ris. legale, ris. stabilite da statuto, atto cost., assemblea)

DISPONIBILI (es. ris. leg. per la parte che eccede il 20% del CS, ris. straor.)

Art. 2430: in ogni esercizio deve essere accantonato almeno il 5% degli utili netti a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto (20%) del cap. sociale.

Esempio

Si indichi l'ammontare dei dividendi eventualmente distribuibili nelle seguenti ipotesi:

CASO 1

Stato Patrimoniale _{31/12/n}

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|-----|
| ... | ... | ... | ... |
| Costi d'impianto | 100 | Capitale sociale | 100 |
| ... | ... | Riserva legale | 20 |
| ... | ... | Riserva straordinaria | 100 |
| ... | ... | Utile d'esercizio | 50 |

In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio l'accantonamento dell'utile di esercizio.

Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che copre per intero il costo di impianto non ancora ammortizzato. Pertanto l'utile può essere totalmente distribuito.

CASO 2

Stato Patrimoniale _{31/12/n}

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| ... | ... | ... | ... |
| Costi d'impianto | 100 | Capitale sociale | 100 |
| ... | ... | Riserva legale | 20 |
| ... | ... | Utile d'esercizio | 50 |

In questo caso, la riserva legale raggiunge il 20% del capitale sociale, non rendendo obbligatorio l'accantonamento dell'utile di esercizio.

Non esiste una riserva disponibile che copra il costo di impianto non ancora ammortizzato. Pertanto l'utile non può essere distribuito.

Esempio(2)

CASO 3 Stato Patrimoniale_{31/12/n}

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|-----|
| ... | ... | ... | ... |
| Costi d'impianto | 100 | Capitale sociale | 100 |
| ... | ... | Riserva legale | 10 |
| | | Riserva straordinaria | 100 |
| | | Utile d'esercizio | 50 |

In questo caso, la riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale.

Esiste inoltre una riserva disponibile (quella straordinaria) che copre per intero il costo di impianto non ancora ammortizzato.

L'utile d'esercizio va accantonamento a riserva legale per € 2,5 (5% x 50).

Gli utili distribuibili ammontano così a 47,5 (50 - 5% x 50).

Avviamento (art. 2426 comma 6)

L'avviamento è il maggior valore di un'azienda in funzionamento rispetto a un'azienda con caratteristiche analoghe, ma costituita *ex novo*, derivante dal complesso di attività immateriali non contabilizzate in bilancio che contribuiscono a incrementarne il valore (rapporti consolidati con i fornitori e con i clienti, personale addestrato, immagine, prestigio, ecc.).

"l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".

Iscrizione (art. 2426 comma 6)

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (cioè, può essere capitalizzato) se esistono tre condizioni:

❑ è stato **acquisito a titolo oneroso**, vuol dire che è avvenuto un trasferimento (cessione, fusione, scissione, ecc.) di azienda o di un ramo aziendale; l'avviamento iscritto in bilancio riguarda una società acquisita e non la società che redige il bilancio. *Non è mai iscrivibile l'avviamento interno*, ma solo quello acquisito e pagato;

❑ è iscritto nei limiti del **costo sostenuto**, a prescindere dall'effettivo valore dell'avviamento – la società può iscrivere al massimo il costo per esso sostenuto (prezzo pagato per l'acquisizione);

❑ esiste il **consenso dell'organo di controllo**

{ collegio sindacale per le società non quotate
società di revisione per le società quotate (D.Lgs. 58/1998)

Ammortamento (art. 2426 comma 6)

Se l'avviamento è iscritto nell'attivo di stato patrimoniale deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile e nei casi eccezionali è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni.

Il legislatore, infatti, afferma che l'ammortamento può essere effettuato per un periodo massimo di 10 anni purché motivato in nota integrativa

° L'avviamento è un bene immateriale di durata tendenzialmente indefinita e teoricamente ad utilizzazione illimitata.

Esempio

Viene acquisita un'azienda il cui capitale è dato da attrezzature 600, crediti commerciali 200, debiti verso banche 640. Il corrispettivo pattuito è pari a 200.

Calcolo dell'avviamento:

Prezzo (derivante da compravendita: 200) - capitale netto contabile (attività 800 – passività 640 = 160) = **avviamento (40)**

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: CE

- A.4: Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- A.5: Altri ricavi e proventi
- A.3: Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- B.7: Costi per servizi
- B.10.a: Ammortamenti delle immobilizzazioni immat.
- B.10.b: Ammortamenti delle immobilizzazioni mat.
- B.10.c: Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- B.13: Altri accantonamenti
- B.14: Oneri diversi di gestione

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO: SP attivo


B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento
- B.I.2 Costi di sviluppo
- B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
- B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- B.I.5 Avviamento
- B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
- B.I.7 Altre immobilizzazioni


B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- B.II.1 Terreni e fabbricati
- B.II.2 Impianti e macchinario
- B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali
- B.II.4 Altri beni

Immobilizzazioni finanziarie (art. 2426)



Classificazione (art. 2426 comma 4)



Metodo del costo: iscrizione, svalutazione (art. 2426 comma 1, 3 seconda parte)


Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori (spese di intermediazione finanziaria, oneri bancari di acquisto, ecc.). Il prezzo di acquisizione è determinato generalmente sulla base dei risultati di una perizia valutativa.

| | DARE | AVERE |
|----------------|-------------|--------------|
| Partecipazione | x | |
| Cassa | | x |

Comma 3 seconda parte: *"per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa".*

Metodo del costo: iscrizione, svalutazione(2) (art. 2426 comma 1, 3 seconda parte)

In pratica:



Quindi, se $COSTO^* > W_{Part.}$ c'è **svalutazione durevole**.

| | DARE | AVERE |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Svalutazione durevole | x | |
| Partecipazione | | x |

Se $COSTO^* \leq W_{Part.}$ si può mantenere il valore del costo.

* ovvero il valore contabile

Metodo del costo: iscrizione, svalutazione(3)

(art. 2426 comma 1, 3 seconda parte)

Negli anni successivi occorre verificare che i motivi che hanno prodotto la svalutazione continuino a persistere. Il codice, infatti, prevede che la svalutazione non può essere mantenuta nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Pertanto, occorre rilevare un **ripristino di valore**, nella misura massima della svalutazione precedentemente effettuata.

Il costo di iscrizione rappresenta, infatti, un limite massimo oltre il quale il valore della partecipazione non può essere contabilizzato.

| | DARE | AVERE |
|----------------------|-------------|--------------|
| Partecipazione | x | |
| Ripristino di valore | | x |

Con il ripristino di valore si iscrive il valore che la partecipazione avrebbe avuto, qualora la svalutazione non fosse mai stata effettuata (costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori).

Il metodo del costo prevede una tendenziale stabilità del valore contabile della partecipazione acquisita. Le uniche variazioni che vanno rilevate sono quelle che si sostanziano in una svalutazione durevole e in un connesso ripristino di valore.

Esempio

Il 1° gennaio dell'esercizio n la Società Alfa acquista una partecipazione della Società Beta al prezzo di € 100.

| S.P. Alfa $_{1/1/n}$ | | S.P. Beta $_{1/1/n}$ | |
|------------------------|-----|----------------------|----|
| Partecipazione β | 100 | CN | 80 |
| Quindi, COSTO=100 | | Controllo al 100% | |

Ipotesi 1. Il 31.12.n, $W_{part.\beta} = € 120$ (valore recuperabile della partecipazione in β)

$COSTO \leq W$ ($100 < 120$) si può mantenere la valutazione della partecipazione a €100

| S.P. Alfa $_{31/12/n}$ | | S.P. Beta $_{31/12/n}$ | |
|------------------------|-----|------------------------|----|
| Partecipazione β | 100 | CN | 80 |
| | | Controllo al 100% | |

Il valore contabile di una partecipazione, valutata con il metodo del costo, può risultare maggiore della relativa quota di patrimonio netto, perché, in sede di acquisto della partecipazione, l'acquirente corrisponde generalmente un prezzo superiore rispetto alla frazione di patrimonio netto acquisita, comprensivo anche degli eventuali maggior valori degli *asset* aziendali e dell'avviamento.

Esempio(2)

Ipotesi 2. Il 31.12.n, $W_{\text{part.}\beta} = \text{€ } 70$ (valore recuperabile della partecipazione in β)

$\text{COSTO} > W$ ($100 > 70$) c'è una svalutazione durevole pari a € 30 (€100-€70)

La scrittura in partita doppia da effettuare sarà la seguente:

| | DARE | AVERE |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Svalutazione partecipazione | 30 | |
| Partecipazione in Beta | | 30 |

Metodo del patrimonio netto: iscrizione (art. 2426 comma 4)

L'iscrizione delle partecipazioni in bilancio avviene sempre al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori (spese di intermediazione finanziaria, oneri bancari di acquisto, ecc.). Il prezzo di acquisizione è determinato generalmente sulla base dei risultati di una perizia valutativa.

Al 31/12 di ogni anno, il valore della partecipazione da iscrivere in bilancio non rimane costante, ma è aggiornato applicando i risultati del metodo del patrimonio netto.

$$W_{Part.} = CN_{Rev.} + \Delta VAL.BENI + AVVIAMENTO$$

dove:

$W_{Part.}$ = valore della partecipazione all'epoca di valutazione

$CN_{Rev.}$ = capitale netto revisionato della partecipata (ultimo bilancio)

Δ valore beni = rettifiche di attività e passività patrimoniali della partecipata

Avviamento = maggiore valore della partecipata

Metodo del patrimonio netto: iscrizione(2) (art. 2426 comma 4)

In pratica, le componenti del valore della partecipazione sono determinate come segue:

| |
|--|
| $CN_{Rev.}$ |
| CN della partecipata al 31.12.n |
| - Dividendi deliberati dalla partecipata |
| \pm Rettifiche per operazioni infragruppo |
| \pm Rettifiche ex artt. 2423 e 2423 <i>bis</i> (RVC) |

Δ valore beni = Rettifiche di CN - Q.ta amm.to rett. di CN[^] - Rett. per minor W dei beni[^]

Avviamento = Avviamento - Q.ta amm.to avviamento - Rett. per minor W dell'avviamento


Quindi, se $COSTO^* > W_{Part.}$ si rileva una **svalutazione** della **partecipazione**

| | DARE | AVERE |
|-----------------------------|------|-------|
| Svalutazione partecipazione | x | |
| Partecipazione in Beta | | x |

[^] per il periodo tra l'acquisto e l'epoca di valutazione della partecipazione

* ovvero il valore contabile

Rimanenze (art. 2426 comma 9)



"Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

Iscrizione (art. 2426 comma 9)

L'aggregato comprende:

1. RIMANENZE
2. TITOLI
3. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI

valutate al
minore tra

Costo

Valore di mercato

COSTO

Costo di acquisto = costo fatturato comprensivo degli eventuali oneri accessori

Costo di produzione = costi direttamente imputabili alla produzione del bene
+ quota dei costi indiretti ragionevolmente imputabili alla produzione del bene;
+ quota di oneri finanziari specifici.

Nel costo di produzione non devono essere inclusi i costi di distribuzione.

VALORE DI MERCATO

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è determinato come segue.

Prodotti finiti e semilavorati = prezzo di mercato al netto degli oneri di completamento e di vendita.

Materie prime e sussidiarie = costo di sostituzione.

Tale **minor valore** non può essere mantenuto nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi.

Esempio: rimanenze di prodotti finiti

COSTO DI PRODUZIONE

Costi diretti di produzione 70

Quota dei costi indiretti imputabili alla produzione:

-ammortamento 12

-energia 8

-personale 10

-distribuzione 10

VALORE DI MERCATO

Prezzo di vendita 115

Oneri di vendita 5

Costo di produzione = $70 + 12 + 8 + 10 = 100$

Valore di mercato = $115 - 5 = 110$

Valore di iscrizione in bilancio = 100

Rimanenze di beni fungibili (art. 2426 comma 10)



“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.

I beni fungibili sono beni acquistati in tempi diversi, a prezzi diversi e privi di una identità specifica, per i quali occorre definire il criterio di scarico del magazzino. Il legislatore consente di adottare tre criteri alternativi:

- LIFO (*last in first out*), l’ultimo entrato è il primo a uscire; le rimanenze sono valutate ai prezzi più remoti;
- FIFO (*first in first out*), il primo entrato è il primo a uscire; le rimanenze sono valutate ai prezzi più recenti;
- CMP (costo medio ponderato), le rimanenze sono valutate al prezzo medio dell’anno, ponderato per le quantità di beni acquistati.

Esempio: rimanenze di materie prime

Sia dato il seguente magazzino in cui siano presenti tre partite di merci omogenee acquistate in tempi e a prezzi differenti:

| | Quantità | Costo unitario |
|---------------------|----------|----------------|
| Gennaio | 20 | 2 |
| Aprile | 10 | 4 |
| Ottobre | 15 | 6 |
| Totale q.tà entrate | 45 | |
| Quantità uscite | 20 | |
| Rimanenze | 25 | |

La valorizzazione delle rimanenze con i tre citati metodi conduce ai seguenti risultati:

N.B. In periodi di inflazione (prezzi crescenti nel tempo), si realizza la seguente relazione:

$$\text{LIFO} < \text{CMP} < \text{FIFO}$$

FIFO

$$\text{Rimanenze} = 15 \times 6 + 10 \times 4 = 130$$

LIFO

$$\text{Rimanenze} = 20 \times 2 + 5 \times 4 = 60$$

CMP

$$\text{Rimanenze} = \frac{20 \times 2 + 10 \times 4 + 15 \times 6}{45} \times 25 = 3,78 \times 25 = 94,44$$

Esempio1

Le rimanenze iniziali di merci ammontano a 47 unità e hanno un costo unitario di 10.

Si consideri che in data 10/4 sono state acquistate 100 unità al costo unitario di 7 e in data 15/5 il magazzino è stato scaricato di 27 unità. In data 20/6 sono state acquistate 20 unità per complessivi 400 e in data 8/7 sono uscite dal magazzino 30 unità.

Si tenga inoltre presente che il valore di mercato unitario delle merci a fine esercizio è pari a 10. L'azienda determina il costo delle merci ricorrendo al metodo del FIFO.

| data | Quantità acquistata | Prezzo unitario acq. | V. acq. | Quantità in uscita | Quantità rimasta |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1/1 | 47 | 10 | 470 | | 47 |
| 10/4 | 100 | 7 | 700 | | 147 |
| 15/5 | | | | (27) | 120 |
| 20/6 | 20 | 20 | 400 | | 140 |
| 8/7 | | | | (30) | 110 |
| TOTALE | 167 | | | (57) | 110 |

Esempio1

$$\text{FIFO: } 20 * 20 + 90 * 7 = 400 + 630 = 1.030$$

$$\text{COSTO UNITARIO: } 1.030 / 110 = 9,4$$

Esempio1

COSTO Fifo

9,4

<

valore di mercato

10

$9,4 * 110$



VE-

VE+

| | | | |
|--------|-------|---------------------------|-------|
| Merchi | 1.030 | Rimanenze finali di merci | 1.030 |
| | | | |

VF+

VF-

Esempio2

Nel corso dell'esercizio 2001 l'azienda industriale "Carli" S.p.A. ha registrato i seguenti movimenti del magazzino delle materie prime:

| Data del Movimento | Quantità | Descrizione del movimento | Costo Unitario | Costo Totale |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01/01 | 1.500 | Esistenze iniziali | 120 | 180.000 |
| 09/02 | 1.500 | 1° acquisto | 140 | 210.000 |
| 25/03 | 500 | 1° prelievo | | |
| 11/04 | 2.000 | 2° acquisto | 175 | 350.000 |
| 30/05 | 2.500 | 2° prelievo | | |

Si proceda alla valorizzazione delle rimanenze finali della materia prima in giacenza al 31 dicembre 2001 applicando i seguenti metodi:

- A. costo medio ponderato di periodo;
- B. LIFO di periodo;
- C. FIFO.

Esempio2

- L'entità delle rimanenze finali alla fine dell'esercizio in considerazione viene calcolata sommando alle rimanenze iniziali gli acquisti di materie prime (carichi di magazzino) e sottraendo i prelievi delle stesse ai fini del loro utilizzo nel processo di produzione. Quindi:
- Rimanenze finali = $1.500 + 1.500 - 500 + 2.000 - 2.500 = 2.000$.

Esempio2 - CMP

Quando la valorizzazione delle rimanenze finali viene effettuata secondo il principio del costo medio ponderato di periodo, è necessario calcolare la media ponderata tra il costo relativo alle rimanenze iniziali e quelli sostenuti per effettuare gli acquisti nel periodo in considerazione. In altri termini:

$$\text{Costo medio ponderato} = \frac{1.500*120 + 1.500*140 + 2.000*175}{(1.500 + 1.500 + 2.000)} = 148 \text{ €.}$$


Quindi, il valore delle rimanenze finali di materie prime utilizzando il metodo del costo medio ponderato di periodo è pari a:

$$\mathbf{2.000 * 148 = 296.000 \text{ €.}}$$

Esempio2 LIFO

Il criterio del LIFO (Last In – First Out) di periodo prevede che le materie prime prelevate per il processo di produzione sono costituite da quelle acquistate per ultime. Quindi, si presume che, alla fine del periodo, tali rimanenze siano costituite dalle materie prime che sono entrate in azienda con acquisti “storici”.

Siccome le rimanenze finali sono 2.000, allora, di queste, 1.500 sono costituite da quelle esistenti all’inizio del periodo e quindi valorizzate a quel costo (120), e 500 sono rappresentate da quelle relative al primo acquisto (09/02) e quindi valorizzate al costo dello stesso (140). In altri termini:



La valorizzazione delle rimanenze finali viene, infine, effettuata nel seguente modo:

$$1.500 * 120 + 500 * 140 = 250.000 \text{ €}.$$

Esempio2 FIFO

Il metodo FIFO (First In – First Out) prevede che le materie entrate per prime in magazzino siano quelle che per prime escono dallo stesso; rimangono, pertanto, in rimanenza le materie entrate per ultime e la valorizzazione delle stesse dovrà essere effettuata, quindi, a prezzi più recenti.

Con riferimento all'esempio, si suppone che le rimanenze finali pari a 2.000 siano costituite dalle materie prime acquistate per ultime (in data 11/04) e quindi, le stesse devono essere valutate considerando il costo unitario di quell'acquisto.

In altri termini: $2.000 * 175 = 350.000 \text{ €}$.

Esempio2

È possibile notare come differente sia il valore delle rimanenze finali di materie prime da inserire in bilancio e, quindi, come sia diversa l'influenza che lo stesso ha sul risultato di periodo a seconda del metodo usato.

- Metodo “costo medio ponderato di periodo”: 296.000
- Metodo “LIFO di periodo”: 250.000
- Metodo “FIFO”: 350.000.